

ART. 11 BIS
AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO

1. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
3. Per l'agevolazione prevista dal comma 1° deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi.
4. Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.
5. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.